

Decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 353
Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1994, n. 134, S. O. n. 54

**Attuazione delle direttive 89/594/Cee del Consiglio del 30 ottobre 1989,
89/595/Cee del Consiglio del 10 ottobre 1989 e 90/658/Cee del Consiglio
del 4 dicembre 1990 in materia di riconoscimento di diplomi e
svolgimento di attività di medico, odontoiatra,
veterinario, infermiere e ostetrica.
(Articoli 5 e 6)**

(Omissis)

Articolo 5

1. Alla legge 18 dicembre 1980, n. 905, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:
 - a. al terzo comma dell'articolo 3, le parole "nazionale, che possono" sono sostituite con le seguenti: "nazionale anteriormente allo stabilimento dell'interessato e che potrebbero";
 - b. nel primo comma dell'articolo 9 è aggiunto il seguente periodo: "A tal fine il Ministero della sanità comunica le necessarie informazioni al Collegio degli infermieri professionali competente per l'iscrizione temporanea all'Albo o in apposito registro senza oneri per l'interessato";
 - c. dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

"Articolo 12-*bis*. 1. I diplomi, certificati e altri titoli di infermiere professionale che non corrispondono alle denominazioni che figurano negli allegati sono riconosciuti come corrispondenti se corredati di un certificato rilasciato dalle autorità competenti attestante che essi sono rilasciati a conclusione di una formazione conforme alla normativa comunitaria e sono assimilati da parte dello Stato membro che li ha rilasciati a quelli le cui denominazioni figurano negli allegati.
2. I diplomi, certificati ed altri titoli che attestano una formazione di infermiere professionale acquisita dai cittadini degli Stati membri nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e che non rispondono all'insieme delle esigenze minime di formazione richieste dalla normativa comunitaria, sono assimilati a quelli che le soddisfano se:
 - a. attestano una formazione iniziata prima del 3 ottobre 1990;
 - b. danno diritto all'esercizio dell'attività di infermiere professionale in tutto il territorio della Germania alle stesse condizioni dei titoli rilasciati dalle autorità competenti tedesche specificati negli allegati;
 - c. sono corredati di un certificato rilasciato dalle autorità competenti tedesche attestante che i loro titolari si sono dedicati effettivamente e lecitamente in Germania alle attività di infermiere professionale per un periodo di almeno tre anni nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio del certificato, attività che devono aver compreso la piena responsabilità della programmazione, dell'organizzazione e della prestazione dell'assistenza infermieristica al paziente".

Articolo 6

1. Agli effetti del diritto di stabilimento e della libera prestazione dei servizi da parte degli infermieri professionali cittadini degli Stati membri, di cui alla legge 18 dicembre 1980, n. 905, la formazione minima dell'infermiere è a tempo pieno e di durata triennale, verte sui programmi stabiliti in conformità alla normativa comunitaria e comporta 4.600 ore di insegnamento teorico e clinico.
2. La durata dell'insegnamento teorico deve essere pari almeno ad un terzo e quella dell'insegnamento clinico pari ad almeno la metà della durata della formazione.
3. L'insegnamento teorico deve essere equilibrato e coordinato con l'insegnamento clinico; l'istituzione incaricata della formazione degli infermieri è responsabile del coordinamento fra l'insegnamento teorico e quello clinico.
4. L'insegnamento teorico è l'aspetto della formazione infermieristica attraverso cui gli studenti acquisiscono le conoscenze, la comprensione, la capacità e i comportamenti professionali necessari a pianificare, fornire e valutare un'assistenza infermieristica globale: esso viene impartito nelle strutture dove si svolge la formazione degli infermieri professionali da insegnanti con formazione infermieristica e da altro personale docente qualificato per la materia insegnata.
5. L'insegnamento clinico è l'aspetto della formazione infermieristica attraverso il quale gli studenti, facenti parte di un gruppo ed in contatto diretto con persone sia sane che malate e/o con una collettività, apprendono a pianificare, fornire e valutare l'assistenza infermieristica globale richiesta sulla base delle conoscenze e capacità acquisite; lo studente impara non solo ad essere un membro del gruppo, ma anche guida del gruppo capace di organizzare l'assistenza infermieristica globale, compresa l'educazione sanitaria per individui e piccoli gruppi nell'istituzione sanitaria o nella collettività.
6. L'insegnamento di cui al comma 5 viene impartito in ospedali e in altre strutture sanitarie e nella collettività sotto la responsabilità di personale infermieristico insegnante e con la cooperazione e l'assistenza di altri infermieri qualificati; al processo d'insegnamento può essere integrato altro personale qualificato.
7. L'insegnamento teorico deve essere equilibrato e coordinato con l'insegnamento clinico in modo tale che le conoscenze e le esperienze possano essere acquisite in misura adeguata.
8. Gli studenti partecipano alle attività dei servizi nei limiti in cui tali attività contribuiscono alla loro formazione, permettendo loro d'imparare ad assumere le responsabilità inerenti l'assistenza infermieristica.
9. La formazione professionale di infermiere è conseguita in Italia ai sensi del Dlgs 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal Dlgs 7 dicembre 1993, n. 517.